

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013 (Pres. Servetti, est. Buffone)

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – RIPARTO DELLA PENSIONE TRA CONIUGE SUPERSTITE E CONIUGE DIVORZIATO – SENTENZA DEL TRIBUNALE – DECORRENZA DELLA DECISIONE – DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL DECESSO – SUSSISTE (art. 9, comma III, l. 898/1970)

Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2012, chiedeva al Tribunale di determinare, in suo favore, la quota spettante sul trattamento di reversibilità da riconoscere in conseguenza del decesso dell'ex coniuge, ..., passato a nuove nozze, durate sino alla morte, con la sig.ra La suddetta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda; al processo partecipava pure l'INPS che rimetteva al Tribunale di determinare le quote di spettanza dell'uno e dell'altro coniuge superstite sulla reversibilità del ... All'udienza del 20 marzo 2013, le parti pervenivano ad un accordo, riconoscendosi l'una e l'altra titolare di una quota uguale sul trattamento pensionistico, da quantificare, dunque, nella misura del 50%. Atteso l'accordo raggiunto tra le parti, in merito alla suddivisione della pensione di reversibilità conseguente il decesso di ..., al Collegio non resta che recepire i termini dell'accordo, ritenuta la sussistenza di ipotesi normativa di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 898/70 e valutata la congruità delle intese intercorse.

Quanto alla decorrenza del diritto della ... alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte del Infatti il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo di legittimità alla stregua del quale *«nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso»* (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092). Le spese vengono compensate in ragione della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. .../2012, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

■ □ ■

ORDINA all'INPS territorialmente competente per l'erogazione della pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere alla signora, in qualità di ex coniuge, una quota pari al 50% della pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso del signor ... (nato a .. il 30 ..; deceduto in data ..), a decorrere dalla mensilità successiva alla data del decesso del medesimo (e così dalla mensilità di ottobre 2012), rimanendo la restante quota del 50% attribuita alla signora ...

COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 20 marzo 2013

L'estensore

Il Presidente

IL CASO.it